

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BALDASSARRE, BECHIS, BENEDETTI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CECCONI, CIPRINI, COMINARDI, COZZOLINO, CRIPPA, DADONE, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DEL GROSSO, ALESSANDRO DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'INCÀ, FERRARESI, GAGNARLI, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, GRANDE, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TACCONI, TOFALO, TONINELLI, TURCO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano verso il Kazakistan

Presentata il 25 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce sull'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano verso il Kazakistan, seguita al cosiddetto « blitz » nel quartiere Casal Palocco di Roma della notte tra il 28 e il 29 maggio 2013 ad opera di una squadra di decine di agenti delle Forze di polizia di Roma, tra cui uomini della squadra mobile, dell'Ufficio Stranieri e della Digos.

Non sono note, infatti, né la struttura di comando né le motivazioni di un'operazione di polizia di tale portata, molto rilevante sotto il profilo della sicurezza interna, delle relazioni diplomatiche e, soprattutto, della difesa dei diritti umani regolarmente violati in Kazakistan ove il regime attualmente al potere riserva agli oppositori — qual è da considerare la signora Shalabayeva — sevizie e torture disumane.

L'articolo 1 istituisce la Commissione di inchiesta parlamentare sull'espulsione

della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano verso il Kazakistan, con il compito di verificare se nella circostanza siano state osservate le norme nazionali in materia di immigrazione e quanto stabilito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, dalla Convenzione relativa allo *status* di rifugiato firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 26 settembre 2000, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, nonché da tutta la normativa e dalla prassi in materia di diritto di asilo. La Commissione dovrà accertare se le autorità competenti abbiano rispettato tutte le garanzie procedurali e giurisdizionali relative all'espulsione degli stranieri, se vi sia stato un corretto scambio di informazioni tra la Polizia di Stato, il prefetto di Roma, il questore di Roma, l'Interpol, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione procede anche alla valutazione dell'ottemperanza ai protocolli vigenti e alle prassi in materia di rapporti con le autorità straniere nonché dell'eventuale partecipazione di soggetti terzi nella procedura decisionale.

L'articolo 2 descrive la composizione della Commissione e la nomina dei suoi componenti, rimessa al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, nonché le procedure di elezione dell'ufficio di presidenza.

L'articolo 3 disciplina le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, rimandando alle disposizioni del codice penale e rendendo inopponibile il segreto d'ufficio. Il segreto bancario, il segreto professionale e il segreto di Stato vengono

trattati secondo la normativa nazionale vigente.

L'articolo 4 regola la richiesta e l'ottenimento di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, documenti e atti custoditi da organi o uffici della pubblica amministrazione.

L'articolo 5 impone a tutti i componenti della Commissione, ai funzionari, al personale addetto, ai collaboratori e a quanti ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, di mantenere il segreto sugli atti e sui documenti riservati attinenti all'oggetto dell'inchiesta e prevede che la violazione del segreto sia punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale (« Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio »).

L'articolo 6 disciplina il funzionamento della Commissione, che può anche riunirsi in seduta segreta ed avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, all'interno o all'esterno dell'amministrazione dello Stato previa autorizzazione degli organi e dei Ministeri competenti. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. Viene infine stabilito in 30.000 euro il limite massimo delle spese annue per il funzionamento della Commissione. Tali spese, incrementabili fino al 30 per cento, d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento per motivate esigenze dell'inchiesta, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia, dal territorio italiano verso il Kazakistan).

1. È istituita, per dodici mesi dalla data della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'espulsione della signora Alma Shalabayeva e di sua figlia dal territorio italiano verso il Kazakistan, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) verificare se siano state rispettate le disposizioni vigenti in materia di disciplina dell'immigrazione e, in particolare, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1998, n. 394, nonché gli indirizzi dettati dalle Camere in tali materie o in materie ad esse attinenti;

b) verificare se, nella vicenda in oggetto, siano state rispettate le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, della Convenzione relativa allo *status* di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché della normativa e delle prassi europee e internazionali in materia di diritto di asilo;

c) verificare se le autorità competenti abbiano rispettato tutte le garanzie procedurali e giurisdizionali relative all'espulsione degli stranieri;

d) verificare se vi sia stato un efficace e corretto scambio di informazioni tra le autorità competenti e, in particolare, tra la Polizia di Stato, il prefetto di Roma, il questore di Roma, l'Interpol, il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della giustizia e il tribunale di Roma;

e) verificare se nei rapporti con le autorità straniere siano stati rispettati i protocolli e le prassi vigenti nonché l'eventuale partecipazione di soggetti terzi nella procedura decisionale.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, su indicazione dei gruppi stessi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Qualora i gruppi parlamentari omettano di indicare i propri componenti per la Commissione, entro dieci giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati possono nominare, a loro insindacabile giudizio, tali componenti, sempre nel rispetto dei principi di rappresentanza e di proporzionalità.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti del gruppo parlamentare di opposizione di maggiore consistenza numerica. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, non computando le schede bianche. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti della medesima Commissione.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia solo per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritiene necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorre e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

